

di bollo.

L'importo globale approssimato delle spese per la costituzione poste a carico della società, che provvederà al pagamento tramite anticipazione soci, ammonta ad euro 1.550.

**NONO** - La società sarà retta dalle norme e condizioni contenute nel seguente

### **"STATUTO**

#### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1** - È costituita, ai sensi della legge 381/1991, la società cooperativa sociale a mutualità prevalente, retta dalle norme del Codice Civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, denominata «**COOPERIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**».

La Società Cooperativa ha sede nel Comune di Latina, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

**Art. 2** - La Società Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

#### **TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO**

**Art. 3** – La società cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti C.C., ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

\* la gestione di attività e di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi (tipo "A" ex lege 381/91 ed in maniera congiunta o separata, attraverso:

\* lo svolgimento di tutte quelle attività diverse (tipo "B" ex lege 381/91) agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e, comunque, alla loro piena integrazione sociale e alla loro piena partecipazione alla vita attiva, tramite una attività di assistenza, consulenza, tutoraggio da parte di personale qualificato in grado di fornire un servizio adeguato di accompagnamento ed avviamento al lavoro e precisamente per i punti A) e B) lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Erogazione di servizi a privati e non ed in particolare ad Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni sia direttamente sia tramite acquisizioni di convenzioni; la Cooperativa Sociale potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione dei servizi stessi;

2. gestire attività di ricerca, formazione, addestramento realizzate anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, e con contributi e collaborazione della CEE e/o UEE volte a stimolare e a far crescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività della cooperativa;

3. gestione di iniziative quali servizi terapeutici, di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili per disabili fisici, insufficienti mentali, pazienti psichiatrici, anziani, disadattati in genere, donne maltrattate e immigrati nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali;

4. assistenza privata a bambini, anziani e persone in difficoltà (servizio di baby-sitter, assistenza domiciliare e assistenza in ospedale, diurna e notturna, servi-

zio infermieristico domiciliare, servizio di fisioterapia domiciliare, aiuto domestico, ecc);

5. reperimento di personale specializzato in materia sanitaria a privati, presso il loro domicilio o presso case di cura, case di riposo o di villeggiatura;

6. servizi di telesoccorso e teleassistenza tramite ponti radio, linee telefoniche ed apparecchiature elettroniche computerizzate;

7. organizzare ed esercitare il trasporto di persone invalide, malate, portatori di handicap, dializzate con mezzi propri o di terzi (a titolo esemplificativo: ambulanze, auto attrezzate per il trasporto disabili, trasporto sangue, ecc.) richiedendo le necessarie autorizzazioni dove necessarie;

8. sviluppare l'informazione, gli studi e la ricerca in materia di disabilità psicofisica e di svantaggio e discriminazione sociale in tutti i loro aspetti tecnici, giuridici ed economici;

9. curare la pubblicazione di scritti periodici e non; organizzare incontri e seminari di studi, congressi e convegni;

10. finanziare studi, ricerche, indagini statistiche mediante la concessione di borse di studio in materia di disabilità psicofisica, di svantaggio e discriminazione sociale e divulgarne i risultati;

11. organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale nelle materie della disabilità psico-fisica, dello svantaggio e della discriminazione sociale nell'interesse dei soci e di terzi;

12. svolgere l'attività di consulenza e di assistenza tecnica in materia di disabilità psico-fisica, svantaggio sociale e della discriminazione sociale e stipulare convenzioni, accordi ed altre forme di cooperazione con altri enti pubblici e privati;

13. organizzare e favorire corsi di mediazione culturale e di lingua italiana per soggetti stranieri ed extracomunitari;

14. attuare iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione;

15. istituire e gestire asili nido, scuole materne e scuole private di ogni ordine e grado ed attività didattica di recupero, comunità giovanili;

16. promozione ed informazione sportiva, turistico-ricreativa, assistenziale, e culturale ed ogni altro servizio tecnico e di consulenza;

17. servizio e cura del trasporto in mete turistiche, trasporto urbano, extraurbano ed internazionale rivolto con particolare attenzione a soggetti in disagio (disabili mentali e fisici, anziani, extracomunitari, ecc.) cittadini in genere, lavoratori ed assistiti di enti pubblici e privati con mezzi propri o di terzi;

18. promuovere il turismo giovanile e della terza età organizzando gite, viaggi ed escursioni in Italia e all'estero per la migliore diffusione della cultura artistica culturale e paesaggistica nonché organizzare periodi di vacanze aperte alla cittadinanza (campi scuola, campi estivi, case per ferie, ecc.);

19. promuovere la tutela e la difesa dell'equilibrio ecologico dell'ambiente naturale partecipando alla creazione e gestione di ecomusei del territorio;

20. gestire tutte le iniziative inerenti il tempo libero, il turismo in genere ed in particolare la promozione turistica del territorio tramite la gestione di punti turistici di informazione, assistenza ed accoglienza dei turisti nonché attività di guide, accompagnatori e interpreti turistici;

21. svolgere attività di tour operator, organizzazione e gestione di viaggi e richiedere le necessarie autorizzazioni;

22. istituire o rilevare da terzi e gestire biblioteche, ecomusei, curare pubblica-

zioni e favorire con ogni mezzo opportuno la diffusione della cultura e dell'informazione, anche specializzata attraverso iniziative editoriali, giornalistiche e radiotelevisive anche telematiche nonché la gestione di siti internet;

23. promuovere attività culturale ed artistica , organizzare e produrre manifestazioni e convegni culturali, mostre festival, rassegne, concerti, spettacoli di prosa ed arte varia, pubblicazioni periodiche e/o occasionali, seminari ed attività di animazione e ludica;

24. tutelare e promuovere il diritto al gioco infantile favorendo la costituzione e lo sviluppo delle ludoteche nonché associare gli operatori delle ludoteche per valorizzarne le funzioni e giungere al riconoscimento del loro ruolo giuridici a livello nazionale;

25. chiedere ed ottenere dai competenti uffici ed autorità l'assegnazione di aree in base alle vigenti e future leggi sia in diritto di superficie sia in proprietà al fine di costruire impianti e strutture sportive, culturali, comunità, complessi turistici, foresterie, alberghi, strutture di housing sociale e per la terza età, parchi nonché strutture amministrative, commerciali e promozionali necessarie all'attuazione dei suoi fini istituzionali e per la costruzione di ogni altra opera mobile o immobile destinata a tale scopo;

26. promuovere lo sport dilettantistico, diffondere e propagandare la pratica sportiva anche sotto il profilo agonistico, promuovere la costituzione e la gestione di centri sportivi e di avviamento allo sport;

27. utilizzare anche attraverso opportuni corsi di addestramento personale disoccupato con particolare attenzione alla disoccupazione giovanile e al personale in L.S.U e/o L.P.U.

28. gestire parcheggi pubblici o privati;

29. svolgere lavori e mansioni ausiliarie tecniche e amministrative presso scuole pubbliche e private e presso enti pubblici o privati;

30. svolgere attività di telelavoro per l'inserimento lavorativo di disoccupati e persone svantaggiate;

31. svolgere attività nel settore della tipografia, fotografia e sartoria

32. gestire attività di diffusione pubblicitaria mediante lo svolgimento di servizi quali progettazione grafica, volantinaggio, affissioni, autoveicoli-vela e marketing telefonico;

33. svolgere attività di giardinaggio mediante servizi di pulizia , manutenzione e di sterramento di parchi giardini, cigli stradali, canali, nonché progettazione e realizzazione di parchi e giardini;

34. prestazioni di servizi di consulenza informatica ed amministrativa ad enti privati o pubbliche amministrazioni nonché la fornitura di prodotti hardware e software e gli accessori medesimi;

35. produzione, lavorazione e commercializzazione in proprio e in conto terzi di prodotti agricoli e di floricoltura ed altro in serra e a cielo aperto;

36. assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture dallo stato, enti pubblici e privati;

37. gestire per conto proprio o per conto terzi parchi giochi, mense, palestre sale ricreative, bar, ludoteche, biblioteche nonché impianti sportivi;

38. raccolta, stoccaggio e smaltimento di materiale di varia natura e specie, nonché separazione delle materie prime della componentistica ed altro;

39. trasporto di merci varie e di persone;

40. restauro di mobili antichi ed usati nonché riparazione e manutenzione degli stessi;

41. ristrutturazione e restauri di stabili edifici e abitazioni pubbliche e private nonchè assistenza e manutenzione di impianti elettrici ed idraulici;
42. attività commerciali di prodotti vari per conto proprio o per terzi
43. formazione di operatori per i settori indicati ed ogni altra attività atta a promuovere lo sviluppo e la gestione delle iniziative che rientrano negli scopi sociali;
44. avvalersi dei volontari del Servizio Civile, degli Obiettori di Coscienza, di soggetti richiedenti tirocinio di lavoro, stage, borse di lavoro, al fine di ottimizzare gli interventi di assistenza ed integrazione lavorativa svolti dalla cooperativa sociale.-

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi ai sensi dell'art. 2521 secondo comma c.c. e partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della Società.

Su delibera dell'Organo Amministrativo la Cooperativa Sociale potrà aderire alle Associazioni Nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale e ad altri organismi economici e sindacali che propongono attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Con riferimento ai servizi di cui alla lettera a) art. 1 della L. 381/91 per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali a quelle indicate alla lettera b) art. 1 della L. 381/91 di cui sopra; queste ultime attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicato dall'art. 4 della legge 381/91 e purchè, a giudizio dell'organo Amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e la presenza di altri "soci" sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Più precisamente le attività di servizi di cui alla lettera a), art. 1 L. 38/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata le attività di cui alla lettera b), art. 1 della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di queste ultime e purchè il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge e dal Decreto Legislativo n. 385/93, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio.

### **TITOLO III - SOCI**

**Art. 4** - Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

**Art. 5** - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

Qualora la società sia costituita di un numero di soci inferiore a nove, ai sensi dell'art. 2522 del C.C. essa deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche.

I soci si distinguono in:

1) soci **cooperatori**: che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

2) soci **sovventori**: come previsti dall'art. 4 della Legge 31.1.1992, n. 59. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

3) soci **volontari**: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, come previsto dall'art. 2 della legge 381/1991;

4) soci **elementi tecnici e amministrativi**: nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

5) soci **fruitori**: sono coloro che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi delle attività di tipo A) offerti dalla cooperativa (es. anziani, portatori di handicap, svantaggiati, ecc.).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

#### **Art. 5/bis Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori**

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella determinata dall'organo amministrativo in apposito regolamento.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere ai doveri che pure verranno più dettagliatamente nel regolamento da emanarsi.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente

statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di legge e del presente statuto.

**Art. 6** - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo con i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- 2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- 4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

**Art. 7** - Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, e di quanto altro dovuto.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma del precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle eventuali azioni nominative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

#### **TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE**

**Art. 8** - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte e trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci sovventori.

**Art. 9** - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 C.C., può recedere il socio cooperatore che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di cui all'art. 2532 C.C. sopra citato.

**Art. 10** - La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità.

**Art. 11** - L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall'art. 2533 C.C. e che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti c.c.

**Art. 12** - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

**Art. 13** - I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della Legge 59/1992. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

**Art. 14** - In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

**Art. 15** - I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.

**Art. 16** - In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

#### **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE**

**Art. 17** - Il patrimonio sociale è costituito:

**a)** dal capitale sociale che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

- azioni nominative trasferibili per i soci sovventori, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

**b)** dalla riserva legale;

**c)** da eventuali riserve straordinarie;

**d)** dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

**e)** da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;

**f)** da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come «riserve indivisibili» anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 16.12.1977, n.

904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

**Art. 18** - La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della Società nei confronti dell'acquirente.

**Art. 19** - Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

I soci sovventori verseranno le somme dovute a fronte delle azioni nominative da loro sottoscritte come segue:

- a) il 50% all'atto della sottoscrizione delle azioni;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo di amministrazione.

#### **TITOLO VI - BILANCIO**

**Art. 20** - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli artt. 2478/bis e 2364 c.c., salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società evidenziando le condizioni di prevalenza mutualistica.

**RISTORNI:** L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di quanto contenuto nell'eventuale regolamento, in ogni caso la ripartizione del ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-sexies C.C.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, destinandolo come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale ordinaria;
- 2) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, Legge 31.1.1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) una quota da distribuire ai soci sovventori nella misura massima del tasso previsto per i soci lavoratori aumentato del 2% e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse e a loro riservate;
- 4) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 5) il restante ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a



quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;

**6)** il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge 904/1977 destinato a fini mutualistici.

L'Assemblea può sempre deliberare, in deroga a quanto sopra, che la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio sia devoluta al fondo di riserva ordinaria o ad aumento gratuito del capitale sociale.

## **TITOLO VII - ORGANI SOCIALI**

**Art. 21** - Sono organi sociali della Società Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o in alternativa il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, quando previsto.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 22** - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

**Art. 23** - Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisioni;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

**Art. 24** - Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisioni;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel relativo Libro.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della

società.

**Art. 25** - Le Assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, e occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telex, posta elettronica o altri mezzi simili), all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio purchè si abbia la certezza della ricezione da parte del socio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

**Art. 26** - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

**Art. 27** - L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta a constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Art. 28** - L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentati la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un decimo degli aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento e la liquidazione della società occorrerà la presenza diretta o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto, e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati.

Alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al libro dei soci.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. La delega non può essere rila-

sciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 29** - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci.

E' vietato il voto segreto.

### **Organo di Amministrazione**

**Art. 30** - La Società è amministrata o da un amministratore unico scelto fra i soci, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

In ogni caso, se eletti consiglieri di amministrazione, i soci sovventori non potranno costituire la maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'amministratore unico e i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi o a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, a scelta dell'assemblea all'atto della loro nomina. Essi sono rieleggibili.

Gli amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 c.c.

Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.

**Art. 31** - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di 2/3 (due terzi) dei componenti e a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole dell'organo di controllo, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio.

I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto o in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore.

**Art. 32** - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno 1/3 dei membri oppure l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

### **Amministrazione e Rappresentanza**

**Art. 33** - Ove nominato, all'amministratore unico compete ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per Statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà degli stessi di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Spetta anche al Vice presidente o ai Consiglieri delegati se nominati.

## **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Art. 34** - In materia si applica la disciplina di legge.

### **TITOLO VIII - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

**Art. 35** - In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

**Art. 36** - In caso di scioglimento della Società Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale vigente in materia.

**Art. 37** - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

### **TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 38** - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 39** - Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni redatti dall'Organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea.

**Art. 40** - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio alle ore 16,30.

Scritto in parte a mano da me notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia su ventisei facciate di fogli sette.

F.to:           BERTERA Liliana  
                  Riccardo PECE  
                  Filippo Maria SERRA  
                  Umberto NASONI Notaio (sigillo)

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale che si rilascia per gli usi consentiti.

Latina 16 febbraio 2015